

PROPOSTA DI LEGGE

Riforma della procedura di applicazione del Trattamento Sanitario Obbligatorio

(Proposta di modifica della L. 23.12.1978 n° 833 – artt. 33 - 34 - 35)

LEGISLAZIONE VIGENTE

Art. 33. (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori)

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessari la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.

Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

PROPOSTA DI RIFORMA

Art. 1. L' art. 33 della legge 1978/833 è sostituito dal seguente:

Art. 33 (Norme per gli accertamenti sanitari volontari ed obbligatori)

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del Sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico, **con contestuale verifica delle condizioni di legge poste a base del richiesto accertamento e/o trattamento sanitario.**

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessari la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Tali strutture sono attrezzate per videoriprendere tutte le degenze, ivi comprese quelle in regime di trattamento sanitario volontario, a partire dall' ingresso in reparto. Le videoriprese, delle quali è vietata l'utilizzazione a scopi di controllo del degente, devono essere conservate per la durata di sei mesi successivi al ricovero nell'ambito del quale sono state effettuate, e sono esaminabili ed estraibili esclusivamente sulla base di provvedimento dell'autorità giudiziaria o di richiesta svolta nell'ambito di investigazioni difensive ex art. 391 quater c.p.p.

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative volte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.

La persona sottoposta ad accertamento e/o

trattamento sanitario obbligatorio deve sempre essere informata, in un linguaggio che può capire, dei suoi diritti e dei mezzi previsti dalla legge per esercitarli. La struttura sanitaria deve provvedere a fornire tali mezzi, così come ad inoltrare tali richieste agli uffici relativi e competenti. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, **chi vi è sottoposto** ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Chiunque, **sia esso soggetto privato o associativo**, può rivolgere al Sindaco richiesta motivata di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.

Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro **48 ore**. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimenti revocato o modificato

Art. 34. (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale).

La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.

Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.

Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.

Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale

Art. 2. L' art. 34 della legge 1978/833 è sostituito dal seguente:

Art. 34. (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori **in ambito psichiatrico**).

La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi **in ambito psichiatrico** sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.

Salvi i casi di seguito disciplinati, il trattamento psichiatrico è ammesso solo previo libero e informato consenso prestato da chi vi è sottoposto.

Il trattamento sanitario obbligatorio **in ambito psichiatrico prevede che le cure possano essere prestate contro il consenso di chi vi è sottoposto** solo se:

- a. esistano alterazioni psichiche che richiedano urgenti interventi terapeutici
- b. le stesse determinino situazioni che configurino gli estremi dello stato di necessità, così come previsto dall'articolo 54 del Codice Penale**
- c. i proposti interventi terapeutici non vengano accettati dall'interessato.

L'Ordinanza che autorizza il trattamento sanitario obbligatorio è adottata dal Sindaco del luogo dove l'interessato si trova, su proposta motivata di un medico psichiatra, accompagnata da certificato di conferma ed adesione redatto da un secondo medico psichiatra in servizio presso il Servizio Sanitario Nazionale. Entrambi i certificati possono essere redatti solo dopo formale visita della persona nei cui confronti si procede. I due certificati debbono essere motivati in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge di cui al comma precedente, con analitica descrizione dei fatti e delle ragioni giustificanti il proposto trattamento sanitario obbligatorio, e con espressa indicazione delle misure sanitarie proposte e rifiutate. Nessun trattamento farmacologico coatto può essere attuato prima della notifica di cui all' art. 35, comma II.

Nel caso di trattamento sanitario obbligatorio che richieda degenza ospedaliera, lo stesso deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.

Il trattamento sanitario obbligatorio deve essere accompagnato da iniziative volte a recuperare il consenso dell'interessato, espressamente riportate in cartella clinica, e deve cessare – senza formalità - non appena venga meno uno dei presupposti di cui al comma quarto del presente articolo.

Nel corso della degenza:

- 1) non può essere impedito o limitato in alcun modo il diritto di ricevere visite negli orari stabiliti e/o di comunicare con chi si ritiene opportuno;**
- 2) deve essere garantito il diritto della persona di detenere ed utilizzare mezzi di comunicazione (ove lo stesso non disponga di autonomi mezzi di comunicazione, va garantito l'accesso ad una linea telefonica dedicata);**
- 3) deve essere garantita la possibilità da parte del ricoverato di dettare brevi note informative da inserire nella propria cartella clinica;**
- 4) deve essere garantita la trasmissione a cura del responsabile del reparto di eventuali memorie, richieste, istanze alle autorità competenti.**

Nel corso della degenza e su richiesta urgente del ricoverato, i familiari e i soggetti indicati dallo stesso di cui al successivo articolo 35 (difensore di fiducia, persone fisiche e/o associazioni di tutela autorizzate) sono autorizzate ad accedere al reparto al di fuori degli orari di visita per verificare le condizioni dello stesso.

Non è ammessa la contenzione meccanica e farmacologica del paziente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura sono strutture aperte in condizioni analoghe agli altri reparti ospedalieri.

Non può essere colposamente imputato al personale medico e infermieristico alcun accadimento causalmente connesso alle condizioni di libertà del paziente imposte dal presente articolo.

Art. 35. (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale).

Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

Art. 3. L' art. 35 della legge 1978/833 è sostituito dal seguente:

Art. 35. (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori **in ambito psichiatrico** in condizioni di degenza ospedaliera e tutela giurisdizionale).

Il trattamento sanitario obbligatorio in ambito psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera ha la durata di 96 ore dall'emissione dell'Ordinanza Sindacale.

L' Ordinanza con il quale il Sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio, da emanarsi entro **24 ore dalla iniziale proposta** di cui all'art. 34 comma quinto, deve essere notificata **a chi vi è sottoposto contestualmente alla sua esecuzione** ed entro le successive 24 ore dalla sua adozione, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune, **nonché al difensore d'ufficio di cui al comma quarto del presente articolo.**

Se il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza del **ricoverato**, ne va data comunicazione al sindaco di quest'ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.

L'Ordinanza Sindacale deve contenere a pena di nullità:

1) l'informazione della obbligatorietà e della gratuità della difesa tecnica nella procedura di

Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.

Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.

La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio

Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.

Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.

Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.

I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.

applicazione del trattamento sanitario obbligatorio;

2) il nominativo del difensore d'ufficio, tratto da apposita sezione specializzata del relativo Albo e il suo indirizzo e recapito telefonico;

3) l'indicazione della facoltà di nomina di un difensore di fiducia;

4) l'indicazione della facoltà di nominare persone fisiche e/o associazioni di tutela autorizzate all'accesso agli atti ed alle visite;

5) l'indicazione del diritto ad avere la traduzione degli atti ed avere un interprete;

6) una descrizione della procedura con l'espressa indicazione che è possibile ricorrere avverso la richiesta Ordinanza, e successivo decreto di convalida del Giudice Tutelare, anche autonomamente e senza formalità.

Deve altresì essere specificato che il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, anche a mezzo della struttura ospedaliera in cui è inserito, ha l'obbligo di provvedere alla trasmissione del ricorso al Giudice Tutelare nonché di altre memorie e/o richieste e a dare copia al ricoverato dell'attestazione di avvenuto invio e ricezione.

Il mancato rispetto di uno qualunque dei termini o delle forme indicati comporta la nullità dell'Ordinanza.

Il Giudice Tutelare, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio ed eventuali memorie provenienti dall'interessato o dal suo difensore, può con decreto interrompere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di cui al successivo comma.

Il Giudice Tutelare, nelle successive 48 ore, celebra un'udienza di convalida alla quale si applica l'art. 391 del codice di procedura penale, e nel corso della quale devono altresì essere obbligatoriamente sentiti i parenti ed affini entro il secondo grado che siano presenti e lo richiedano nonché le persone di fiducia e le associazioni di tutela indicate dal soggetto. Il Giudice Tutelare, sentito il Sindaco o un suo delegato e gli psichiatri autori della proposta e della conferma, le persone presenti in grado di fornire informazioni ed assunte le iniziative istruttorie che ritiene necessarie circa le modalità attraverso la quale il trattamento

obbligatorio è stato concretamente attuato, verificata la completezza e tempestività della notifica di cui al comma secondo, e disposti gli eventuali accertamenti provvede, con ordinanza motivata, a convalidare o non convalidare il provvedimento, dandone immediata comunicazione a chi vi è sottoposto ed alla struttura dove è ospitato.

L'udienza dinanzi al Giudice Tutelare, a pena di improcedibilità deve essere preceduta da notifica da effettuarsi pena di nullità almeno 6 ore prima al difensore, la cui partecipazione è necessaria ed all'interessato. In caso di assenza del difensore, verificata la tempestività della notifica, il Giudice procede ai sensi dell'art. 97 c.p.p.

E' sempre sentito l'interessato che ne faccia richiesta, anche a mezzo del difensore.

Per consentire la partecipazione, nell'ipotesi che venga formulata espressa richiesta in tal senso dall'interessato o dal suo difensore, l'udienza può svolgersi presso i locali del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, o comunque delle strutture ospedaliere nelle quali quest'ultimo sia collocato.

In caso di mancata convalida del trattamento sanitario obbligatorio, l'ordinanza è trasmessa al "Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale", istituito ai sensi della legge 21 Febbraio 2014 n. 10 ed all'Ordine dei Medici.

In caso di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, la persona, allo scadere delle 96 ore, viene comunque posta in libertà.

Nei casi in cui – in udienza - il Sindaco o il suo delegato, aderendo alla proposta del dirigente medico responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dove il ricovero coatto è avvenuto, richieda la continuità del trattamento sanitario obbligatorio, questa può essere disposta dal Giudice tutelare per ulteriori 96 ore, e rinnovata – prima della scadenza delle stesse - con provvedimento disposto a seguito di una nuova udienza in camera di consiglio, da svolgersi egualmente secondo le disposizioni dell'art. 391 del codice di procedura penale.

Il nessun caso il trattamento sanitario obbligatorio può essere rinnovato più di tre volte.

Il mancato rispetto di uno qualunque dei termini o delle forme indicati obbliga il Giudice

Tutelare ad ordinare l'immediata liberazione del ricoverato.

Il Giudice Tutelare, anche sollecitato da eventuali memorie provenienti dal ricoverato, dal suo difensore, dalle persone fisiche e dalle associazioni di tutela indicate dal soggetto ovvero operanti nel campo della tutela dei diritti degli utenti dei servizi sanitari, dai familiari, amici o da chiunque ne abbia interesse e se del caso assunte le opportune informazioni, può in ogni momento, con decreto motivato, interrompere il trattamento medesimo. Il Giudice Tutelare, in ogni caso, risponde formalmente con proprio decreto motivato, entro le 24 ore successive alle memorie, richieste istanze pervenute, dandone comunicazioni all'istante, all'interessato, al difensore, al responsabile del reparto e al Sindaco.

Tutte le attività difensive sono esenti da imposta di bollo, e la decisione a seguito dell'udienza non è soggetta a registrazione.

Ogni Ordinanza dispositiva di trattamento sanitario obbligatorio è comunicata con immediatezza al "Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale", istituito ai sensi della legge 21 Febbraio 2014 n. 10.

Il "Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale" inserisce, nella relazione annuale prevista ai sensi dell' art. 7, lett. g, del d.l.23/12/2013 n. 146: 1) un' anagrafe dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura che hanno ospitato ricoverati in Tso; 2) il rilievo statistico del numero di persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio nel corso dell' anno precedente per SPDC; 3) l' indicazione del numero medio dei giorni di ricovero coatto per SPDC; 4) l' aggregazione provinciale e regionale dei dati.